



# Regione Molise

AREA TERZA

Servizio Pianificazione e Gestione Territoriale e Paesaggistica –Tecnico delle Costruzioni  
Ufficio Piani Urbanistici Locali

**All’Autorità competente per la V.A.S.  
Regione Molise  
Coordinamento Area Prima  
Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali e Fitosanitario  
Regionale**  
[regionemolise@cert.regione.molise.it](mailto:regionemolise@cert.regione.molise.it)

**All’Autorità procedente per la V.A.S.  
Comune di Venafro  
Settore Urbanistica e Gestione del Territorio**  
[protocollo@pec.comune.venafro.is.it](mailto:protocollo@pec.comune.venafro.is.it)

Oggetto: **“Variante parziale al P.R.G., ambito ubicato in località Maiella e ricompreso tra Via Maiella e Viale San Nicandro nel Comune di Venafro”**; Verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi dell’art. 12 del D.lgs. n. 152/2006 “Norme in materia ambientale”. Parere.

Il rapporto di screening a Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), per quanto di competenza dello scrivente Servizio, sostanzia una variante parziale al vigente Piano Regolatore Generale (P.R.G.), per una superficie di 88.782 mq, pari a circa lo 0,2% dell’intero territorio, che si attesta a 45.000.000 mq.

Proceduralmente, detta variante, troverà adozione da parte del Consiglio Comunale di Venafro e, successivamente, approvazione da parte del Consiglio Regionale del Molise.

Il vigente Piano Regolatore Generale (P.R.G.), non risulta sottoposto a procedura di V.A.S., in quanto, approvato, in via definitiva, prima dell’introduzione nel nostro ordinamento della direttiva 42/2001/CE e del D.lgs. n.152/2006.

I rapporti dimensionali, procedurali e fattuali di cui sopra, non permettono l’applicabilità alla variante de quo del co. 3 dell’articolo 6 del D.lgs. n. 152/2006, non essendosi avverata la doppia condizionalità, come statuito dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (cfr. per tutte, C-444/2015).

Pertanto, si indica all’Autorità competente, ai sensi e per gli effetti del co. 4 dell’articolo 12 del D.lgs. n. 152/2006, di voler emettere, per la variante in discussione, provvedimento di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del citato decreto legislativo.

Nel rapporto di scoping, redatto secondo le indicazioni di cui al co. 4 dell’articolo 13 e dell’allegato VI, si chiarisca, con evidenza grafica e letteraria, l’attuale destinazione d’uso delle aree interessate dalla variante in rapporto alle nuove; si ricorda che, la variante del 1999, per le parti di interesse, sostituisce quella del 1977.

Si rappresenta, altresì, che, l'accantonamento degli standard urbanistici, di cui al D.M. n. 1444/1968, non possono essere differiti e collegati ai titoli abilitativi ma, vanno recuperati, accantonati e garantiti in sede di pianificazione, per tutte le tipologie insediative.

Si rammenta, ancora, che, data la destinazione d'uso attuale (in parte standard), è necessario redigere bilancio degli standard urbanistici, al fine di garantire il recupero di quelli soppressi.

Per quanto concerne la "nuova" zona di espansione (C2/1), considerata la superficie (48.014 mq), l'indice territoriale (3 mc/mq), il volume realizzabile (144.042 mc) e gli abitanti teorici insediabili (1.440 Ab), specificare i presupposti di tale dimensionamento, in relazione allo stato di attuazione del vigente PRG, ai saldi di natalità/mortalità - immigrazione/emigrazione, alla disponibilità abitativa attuale e ai nuovi istituti giuridici sul risparmio di suolo.

*Il Direttore del Servizio  
(Dott. Tito Reale)*

*Documento informatico sottoscritto con firma  
digitale ai sensi dell'art. 24 D.lgs. 7-3-05, n° 82*